

Tavolo tecnico GSE/Elettricità Futura

23 Ottobre 2017

CRITICITA' E QUESITI DI CARATTERE GENERALE

1. DM TARIFFE – ISTANZE RIMBORSO

Si fa riferimento alla sentenza TAR Lazio n. 6102, del 24 maggio 2016, che ha annullato la previsione di cui al DM 24 dicembre 2014, secondo cui le nuove tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal GSE per le attività di gestione-verifica-controllo, dal 1° gennaio 2015, avrebbero dovuto essere applicate nella misura di 50 € cent per ogni CV (anziché sull'energia incentivata).

Al proposito, il GSE fa presente che è in corso un'attività di sviluppo processi standardizzati che consentano di ottemperare alle disposizioni della sentenza andando sia a rimborsare che a recuperare le somme dovute. Entro la fine dell'anno corrente, tali attività saranno completate.

2. EFFETTI SENTENZA TAR LAZIO n.8997/2017

In data 23 agosto 2016, ASSOIDROELETTRICA ha proposto innanzi al TAR del Lazio, Sez. III-Ter, il giudizio per l'annullamento del D.M. 23 giugno 2016 (di seguito, "Decreto"), delle Procedure Applicative pubblicate dal GSE ai sensi dell'art. 26 del medesimo, nonché della Graduatoria degli Impianti iscritti nel Registro IDRO_RG2016 e risultati in posizione utile, pubblicata il 25 novembre 2016 (di seguito, "Graduatoria").

La sentenza in oggetto ha, sostanzialmente, annullato l'art. 4, comma 3, lettera f, e il combinato disposto degli artt. 4, commi 1 e 2, 5 e 12, comma 3, del D.M. 23 giugno 2016 e tutti gli atti connessi. Conseguentemente, viene anche annullata la Graduatoria.

Il GSE ha avviato, in via cautelativa, i procedimenti di propria competenza per l'ottemperanza della Sentenza. In particolare, fino alla definizione del giudizio di appello instaurato dinnanzi al Consiglio di Stato il GSE ha sospeso il riconoscimento degli incentivi del DM 23 giugno 2016 agli impianti ammessi in posizione utile nella Graduatoria del Registro IDRO_RG2016 e agli impianti idroelettrici, di potenza compresa tra 250 kW e 500 kW, di Pubbliche Amministrazioni ad accesso diretto.

3. IMPIANTI FOTOVOLTAICI – ACCONTI 2017 DELLE TARIFFE INCENTIVANTI

La riunione è stata occasione, per il GSE, per rappresentare all'Associazione *"modalità operative per l'aggiornamento della rata di acconto spettante per l'incentivo in conto energia agli impianti solari fotovoltaici"* ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, pubblicate in data 29 settembre 2017, sul portale web FTV-SR. [\[presentazione FTC CE: MODALITÀ OPERATIVE PER L'AGGIORNAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO\]](#).

4. INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DI UN IMPIANTO E VARIANTI SOSTANZIALI

In merito alle procedure per la gestione in esercizio degli impianti incentivati, di cui all'articolo 30 del D.M. 23 giugno 2016, il GSE è attualmente impegnato nella valutazione di tutte le osservazioni pervenute nella fase di consultazione conclusi il 22 settembre u.s..

Inoltre, il GSE sta valutando l'opportunità di coinvolgere le principali associazioni di categoria nell'ambito di un'assemblea plenaria di presentazione delle procedure, una volta che saranno redatte in via definitiva.

L'Associazione chiede al GSE di confermare che un intervento di manutenzione, ammodernamento o modifica della configurazione, effettuato su un impianto incentivato, sia da considerare variante sostanziale o non sostanziale solo in base all'attestazione dell'Ente autorizzante e che, pertanto, sarà gestito come tale anche in termini di modalità di comunicazione dell'intervento al GSE (secondo le procedure attualmente in consultazione) e di impatto sulla convenzione in essere.

Con riferimento al quesito specifico, il GSE ha ribadito che la verifica di variante sostanziale o non sostanziale del titolo autorizzativo spetta all'Ente competente e il GSE ne prende atto in fase di valutazione degli effetti derivanti dalla realizzazione di un intervento di manutenzione e/o ammodernamento su un impianto incentivato. Ciononostante, il GSE si riserva di operare gli opportuni approfondimenti con gli Enti preposti al rilascio dell'autorizzazione qualora la valutazione preliminare di questi in merito alla natura della variante autorizzativa non si ritenesse congruente con gli effetti e gli impatti degli interventi. Si invitano gli operatori ad assumere, sul tema, un atteggiamento di prudenza.

Sempre in tema di procedure per la gestione in esercizio degli impianti incentivati, l'Associazione ha inteso ribadire una delle osservazioni presentate in fase di consultazione: l'applicazione delle procedure non deve riguardare gli interventi già realizzati, per i quali dovrebbe, semmai, essere prevista una procedura semplificata di "mappatura dello stato di fatto". Su tale tema, il GSE ha tenuto a rappresentare quanto le previsioni relative alla possibilità di applicare quanto previsto nelle procedure agli interventi già realizzati (e volontariamente comunicati) sia di interesse esclusivo degli operatori e consenta, laddove possibile, di operare, da un lato, una "sanatoria" rispetto a interventi che, prima della pubblicazione delle procedure, non si sarebbero potuti realizzare, dall'altro, l'allineamento "anagrafico" degli impianti, indispensabile per una corretta gestione delle misure e quindi del riconoscimento degli incentivi. Si rammenta, tra l'altro, che l'ammissione ai meccanismi di incentivazione prevedeva l'obbligo di comunicazione al GSE di qualsiasi variazione del progetto relativo all'impianto incentivato e le medesime previsioni sono, altresì, richiamate nell'ambito dell'elenco delle violazioni rilevanti richiamate nel c.d. Decreto Controlli. Ciò detto, si ribadisce anche che è interesse del GSE esclusivamente avere evidenza degli interventi già effettuati che possano avere effetti sulla determinazione degli incentivi riconosciuti, come descritti nel documento posto in consultazione.

SEGNALAZIONI PUNTUALI

1. SMALTIMENTO PANNELLI FV: CHIARIMENTO SU DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

L'Associazione chiede al GSE un chiarimento in merito alla documentazione da trasmettere nel caso in cui il Soggetto Responsabile non disponga della documentazione attestante il corretto smaltimento dei pannelli fotovoltaici entro le tempistiche indicate nelle "Procedure ai sensi del D.M. 23 giugno 2016 - Impianti fotovoltaici in esercizio: Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico" (60 giorni dall'avvenuto completamente dell'intervento).

Come specificato nella FAQ "*Qual è la documentazione da trasmettere al GSE per l'assolvimento degli obblighi previsti per lo smaltimento di RAEE fotovoltaici? Quali sono le tempistiche da rispettare?*", qualora le tempistiche indicate nelle procedure non siano compatibili con la predisposizione della documentazione completa attestante il corretto smaltimento dei pannelli fotovoltaici, è sufficiente allegare, all'interno della comunicazione di avvenuta realizzazione dell'intervento, la documentazione attestante l'avvio dell'iter di trattamento e smaltimento dei componenti, fermo restando l'obbligatorietà di presentare l'intero set documentale nei tempi suindicati.

La documentazione attestante l'avvio dell'iter di trattamento e smaltimento dei componenti da allegare alla comunicazione di avvenuta sostituzione dei pannelli è la seconda copia del F.I.R. o, in caso di stoccaggio dei pannelli in attesa di successivo smaltimento, una autodichiarazione con attestazione dello stoccaggio.

Sul tema RAEE, il GSE rappresenta, altresì, che è in corso la revisione delle Istruzioni Operative anche al fine di recepire alcune segnalazioni pervenute dal MiSE, in particolare in relazione a

1. la definizione della documentazione necessaria a qualificare l'*O&M Contractor* come "detentore" dei rifiuti sulla base dei servizi di manutenzione offerti al relativo Soggetto Responsabile e
2. l'individuazione delle tempistiche di smaltimento nel caso di disponibilità di un deposito temporaneo (ai sensi del d.lgs. 152/2006).

Rispetto al primo tema, si ritiene necessario che nella documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei pannelli fotovoltaici sia esplicitata la riconducibilità tra il Soggetto Responsabile dell'impianto e lo specifico *O&M Contractor*.

Rispetto al secondo tema, nei soli casi in cui sia presente un deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 152/2006 è possibile procrastinare le tempistiche di smaltimento, così come previsto dallo stesso decreto e, conseguentemente, l'invio della documentazione potrà avvenire entro 18 mesi dalla data di smontaggio del modulo e classificazione dello stesso come rifiuto. In tal caso, nell'ambito della comunicazione di avvenuta realizzazione di interventi significativi di manutenzione e ammodernamento tecnologico di impianti fotovoltaici incentivati e, in particolare, nella documentazione comprovante la motivazione dell'intervento, dovrà essere specificato che i componenti rimossi sono destinati al deposito temporaneo dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligatorietà di invio della documentazione completa attestante l'avvenuto smaltimento dei moduli rimossi nei termini previsti.

2. INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI GENERAZIONE ELETTRICA A CICLO RANKINE (ORC) IN UN IMPIANTO A BIOLIQUIDI SOSTENIBILI (VEDERE PROCEDURE IN CONSULTAZIONE)

L'Associazione ha chiesto al GSE di confermare che, per un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da bioliquidi sostenibili (oli vegetali tracciati), avente potenza installata <1 MWe, incentivato con Tariffa Onnicomprensiva ai sensi del D.M. del 18 dicembre 2008, ed entrato in esercizio da più di 5 anni:

- a. sia consentita l'installazione di un sistema di generazione elettrica a ciclo Rankine (ORC) di potenza pari a circa il 5% della potenza installata e già incentivata, alimentato dal calore prodotto in uscita dai fumi del motore primo (motore in esercizio);
- b. sia necessario o meno un depotenziamento del motore primo per contenere la potenza complessiva dell'impianto:
 - i. entro la soglia massima di 1 MWe prevista dalla legge per il riconoscimento della Tariffa Onnicomprensiva; oppure
 - ii. ii) entro la potenza già incentivata oggetto di convenzione col GSE;
- c. l'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'installazione del sistema ORC, continui a essere ritirata dal GSE, fatto salvo il regime incentivante già applicato:
 - a. a Tariffa Onnicomprensiva, fino alla potenza già oggetto di convenzione con il GSE;
 - b. a Prezzo Zonale Orario per le eventuali eccedenze prodotte.

Nell'ambito del documento posto in consultazione, l'intervento si configura come un intervento di potenziamento non incentivato, nel caso di installazione della sola ORC, mentre, nel caso di installazione della ORC con depotenziamento sia del motore primo e sia dell'alternatore, nei limiti della potenza iniziale, come un intervento di ammodernamento. Le modalità di incentivazione e remunerazione dell'intervento sono, anch'esse, descritte nel documento di consultazione.